

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 *con le seguenti:* negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 26 (ex 19. 29) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: 2002 *con la seguente:* 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 27 (ex 19. 30) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998.

4. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 sono imputabili alle riserve preesistenti.

5. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

6. All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 1997 sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

21. 28 (ex 19. 38) Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo 173 del 30 aprile 1998.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del lavoro, appor-tare le seguenti variazioni:

2001: — 15.000

2002: — 15.000

2003: — 15.000

21. 44. (ex 10. 40) Tattarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la percentuale addizionale fissata dalla Provincia non è da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1 e 6.

21. 29 (ex 19. 44). Chincarini, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono soppressi il penultimo e l'ultimo periodo.

21. 46 (ex 19. 53.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Contento.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola « cinquantamila », relativa ai versamenti periodici, è sostituita con la seguente: « centomila ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

21. 30 (ex 19. 52). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola « cinquantamila », relativa ai versamenti periodici, è sostituita con la seguente: « duecentomila ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

21. 31 (ex 19. 51) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al n. 123 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « concerti vocali e strumentali » sono aggiunte le seguenti: « ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo; ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa

dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.

21. 32 (ex 19. 21) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente: « 41-*sexies*) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio ». Il n. 42) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 33 (ex 19. 31) Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

21. 34 (ex 19. 19) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di unità immobiliari e relative pertinenze adibite, da parte delle imprese che le hanno costruite per la vendita o acquistate per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

21. 35 (ex 19. 18) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 11, 12 e 6.

21. 36 (ex 19. 10) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il credito risultante dalla dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è utilizzabile ai fini della compensazione prevista dal decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

21. 37 (ex 19. 9) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è soppressa.

21. 39 (ex 19. 7) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è obbligatoria soltanto per i contribuenti ordinari.

21. 38 (ex 19. 8) Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il comma 11 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

21. 40 (ex 19. 6). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli interessi relativi ai versamenti periodici dei contribuenti trimestrali sono deducibili ai fini delle imposte dirette.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 8 e 6.

21. 41 (ex 19. 5). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la cifra: « 1,5 per cento » è sostituita con la seguente: « 1 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

21. 42 (ex 19. 4). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è ag-

giunto in fine il seguente periodo: « Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche.

* **21. 01** (ex 19. 0. 17). Conte, Contento, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche.

***21. 02** (ex 19. 01) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al

precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177.

21. 03 (ex 19. 02) Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(IVA nelle procedure concorsuali).

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

21. 04 (ex 19. 04) Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giorgetti.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(IVA nelle procedure concorsuali).

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

21. 07 (ex 19. 03) Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(IVA nelle procedure concorsuali).

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

21. 08 (ex 19. 06) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(IVA nelle procedure concorsuali).

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **21. 09** (ex 19. 08) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Marras, Vitali, Bono.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(IVA nelle procedure concorsuali).

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa », è inserita la seguente: « dell'avvio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

***21. 011** (ex 19. 010) Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177 ».

21. 05 (ex 19. 014) Conte, Contento, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi..

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi).

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati. Con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea.

***21. 06** (ex 19. 05) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi).

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea.

***21. 010** (ex 19. 09) Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Altre attività considerate commerciali ai fini IVA).

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le attività considerate comunque commerciali ancorché esercitate da enti pubblici, aggiungere la seguente lettera:

« *b-bis*) servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza; ».

2. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze del 16 dicembre 1980 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1980, n. 349, recante: « Particolari modalità d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urba-

no » si applicano anche ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani effettuati da aziende speciali o consortili. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 012 (ex 19. 011) Lembo, Fino, Armani.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « lire 35 milioni per le autovetture e gli *autocaravan* » sono sostituite dalle seguenti: « lire 35 milioni per gli *autocaravan* ». Alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

21. 013 (ex 19. 015) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Spese per prestazioni veterinarie).

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere, in fine, la seguente voce: (*octiesdecies*) « Spese per prestazioni veterinarie ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

21. 014 (ex 19. 016) Leone, Conte.

(A.C. 7328-bis — sezione 8)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 22.**

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento »;

b) nella nota II) le parole: « Gli atti di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Gli atti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 1-*bis* ».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 22.**

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 1 (ex 20. 11). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Gatti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di cui alle lettere b) e c) non trovano applicazione qualora il soggetto acquirente è legalmente ed effettivamente separato dal coniuge e l'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo è stato assegnato dal giudice all'altro coniuge ai sensi dell'articolo 194, 2° comma, del codice civile. »;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Altresì le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente legalmente ed effettivamente separato, obbligato a rinunciare all'uso dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo in favore dell'altro coniuge a seguito di pronuncia del giudice, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

22. 2 (ex 20. 12). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

22. 3 (ex 20. 18). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 8 e 6.

22. 4 (ex 20. 19). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi approvati, comunque denominati, del piano urbanistico comunale e finalizzati alla loro realizzazione, sono soggetti a tassazione limitatamente alle plusvalenze realizzate mediante i trasferimenti medesimi. Qualora, nel trasferimento non si realizzino plusvalenze, l'imposta di registro è applicata in misura fissa.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

22. 21 (ex 20. 9 - seconda versione) Zaggatti, Bandoli, Vigni, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata della edificabilità sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

22. 22. (ex 20. 10 — seconda versione) De Biasio Calimani, Cappella, Siola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo, all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Atti, documenti, certificati anagrafici e relative domande, finalizzati alla pratica sportiva ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

22. 6 (ex 20. 13). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, è aggiunto il seguente capoverso: « locazioni di immobili ad uso abitativo ai propri dipendenti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 7 (ex 20. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italia (CRI) è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.

22. 8 (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 20. 21). Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Grillo.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

22. 24 (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 20. 20). Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 9, comma 1, della Tabella, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole « Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie » inserire le parole « , di previdenza integrativa ».

22. 13 (ex 20. 8). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole « fino al 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 1° gennaio 2001 ».

22. 14 (ex 20. 7). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 a lire un milione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 15 (ex 20. 6). Lembo, Fino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

« ART. 48-bis. - (Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite). - 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.

22. 16 (ex 20. 3). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« All'articolo 9, comma 1, della Tabella, allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo

le parole: »Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie« inserire le parole: », di previdenza integrativa ».

Conseguentemente, all'articolo 8, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 30.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

22. 23 (ex 20. 2). Pistone, Benvenuto, Rabbito, Agostini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 (Agenzia delle dogane), apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

22. 17 (ex 20. 1 della XIII Commissione). Ferrari.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro-loco* ».

5. All'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1, 11, 2 e 6.

22. 18 (ex 20. 15). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Delbono, Ruzzante.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive per i minori, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

22. 19 (ex 20. 16). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni di appartenenza, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 955.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e 6.

22. 20 (ex 20. 17). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente: « *l*) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per « abitazione principale » si intende la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in lire 4.000 miliardi per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione, all'articolo 80, della tabella A, e, per quanto consentito, della tabella C.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 011 (ex 20. 09 e 20. 01). Fiori, Baccini, Proietti, Alemanno, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 09 (ex 20. 05 e 20.06). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali, Bono, Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 01 (ex 20. 014). Martinelli, Stefani, Chiappori, Donner, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

22. 02 (ex 20. 015). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Per il biennio 1998 e 1999, i canoni delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449, del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso valori massimi per metro quadrato e per anno e suddivisi nei seguenti scaglioni di area concessa:

- fino a 500 mq lire x mq 2.500;
- da 500 a 3000 mq lire x mq 1.500;
- da 3000 a 5000 mq lire x mq 1.000;
- da 5000 a 25.000 mq lire x mq 800;
- oltre 25.000 mq lire x mq 500.

3. A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che, nella

loro determinazione — per promuovere e sostenere il turismo o in presenza di fenomeni erosivi od eventi calamitosi che condizionino e limitino l'effettivo utilizzo degli arenili affidati in concessioni — potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma. Conseguentemente, cessano di avere efficacia nei confronti delle concessioni di specie le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1970.

4. Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chioschi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a lire 2.000.000.

5. I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base del tasso inflativo rilevato dall'ISTAT.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 10.000;
- 2002: — 10.000;
- 2003: — 10.000.

22. 03 (ex 20. 08). Pezzoli, Bono, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A4 ».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 7.500;

2003: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

22. 04 (ex 20. 012). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Fabbricati rurali).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicem-

bre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

22. 05 (ex 20. 011). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Piccola proprietà contadina).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000 ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 15 - Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni: lire 250.000 ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

22. 06 (ex 20. 013). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Termine di decadenza delle somme dovute agli enti locali).

1. Le somme dovute dai contribuenti agli enti locali sono iscritte in ruoli resi esecutivi ovvero sia resa esecutoria la ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di accertamento in rettifica;

c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 07 (ex 20.0.16). Lembo, Fino.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Tutti i versamenti inerenti tributi diretti ed indiretti eseguito entro tre giorni dalla scadenza prescritta sono considerati come effettuati nei termini previsti e ad essi non si applicano sanzioni pecuniarie.

2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza è applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento dell'importo versato in ritardo.

3. Il presente articolo si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2000.

4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente norma.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 60.000;

2002: — 50.000;

2003: — 30.000.

22. 08 (ex 20. 010). Misuraca.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti).

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

b) per le attività di minima importanza;

c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2) Al comma 2, le parole: « cinquanta per cento » sono sostituite dalle parole: « cinque per cento » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

22. 010 (ex 20. 07). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

(A.C. 7328-bis – sezione 9)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI

ART. 23.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 5 miliardi per ciascun anno solare.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VI

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI**

ART. 23

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 1. (ex 21. 3). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

23. 2. (ex 21. 11). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

23. 3. (ex 21. 1). Berruti, Conte, Leone.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 4. (ex 21. 4). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

***23. 12** (ex * 21. 2). Carazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

***23. 5.** (ex * 21. 7). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: un miliardo.

*** 23. 13.** Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 6. (ex 21. 8). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 7. (ex 21. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra il 2001 e 2002. In caso

di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 8. (ex 21. 12). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 9. (ex 21. 13). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6.

23. 10. (ex 21. 10). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 11 (ex 21. 9). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.